



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sez. Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Roberto Proietti, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 7812/984 pf13-14 AM/ma del 26.6.2014).

La Procura federale, con nota prot. 7812/984pf13-14/AM/ma del 26 giugno 2014, ha deferito Fabio Ayres (calciatore tesserato per la AC Perugia Calcio Srl) e la AC Perugia Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

- Ayres Fabio, delle violazioni dell'art. 15 del CGS, per aver adito le vie legali, sporgendo denuncia-querela nei confronti dell'agente di calciatori Marco Petrin, senza aver ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Federale, prevista dall'art. 30, comma 4, ed, in deroga, dall'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale; dell'art. 1, comma 1, del CGS, per esser venuto meno all'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività all'interno dell'Ordinamento federale, avendo accusato, pur nella consapevolezza che ciò non corrispondesse al vero, l'agente Marco Petrin di avere “abusato” di un modulo contenente la sua firma apocrifia;
- AC Perugia Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo tesserato Ayres Fabio.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Fabio Ayres e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabio Ayres e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabio Ayres, sanzioni della squalifica di mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Sig. Fabio Ayres;
 - ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (Amministratore Unico della Società AC Isola Liri Srl), Società ISOLA LIRI Srl - (nota n. 7620/926 pf13-14 AM/ma del 19.6.2014).

Il deferimento

Con atto del 19/6/2014, la Procura federale ha deferito:

A. il Sig. Di Folco Bruno, Amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS per non aver dato corso al lodo emesso dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti il 27.09.2013, notificato in data 04.10.2013 e in data 04.11.2013, non provvedendo alla corresponsione di quanto statuito in favore del calciatore Migliorelli Luca, come dettagliatamente esposto nella parte motiva;

B. la Società AC Isola Liri Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

In data 5/9/2014 il Sig. Di Folco e la Società AC Isola Liri Srl hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano i gravi problemi economici in cui versa la Società, impossibilitata, per tali ragioni, a corrispondere al calciatore Luca Migliorelli quanto statuito dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti con il Lodo notificato.

Concludono chiedendo “l’applicazione per entrambi della minima sanzione prevista con l’applicazione ex art. 23 del CGS”.

Alla riunione del 11/9/2014 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Bruno Di Folco la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società AC Isola Liri Srl la sanzione della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La vertenza n. 23/2012 instaurata dal Sig. Migliorelli nei confronti della AC Isola Liri Srl è stata decisa dal Collegio Arbitrale nella riunione del 23/9/2013. L’Organo giudicante ha accolto la domanda del Sig. Migliorelli condannando il sodalizio sportivo al versamento, in favore del calciatore, delle somme meglio individuate nel lodo allegato al presente deferimento sub. 2.

La decisione è stata ritualmente comunicata ai destinatari (cfr. doc.ti nn. 8 – 11).

La AC Isola Liri Srl, seppur invitata per iscritto dal legale del calciatore a corrispondere quanto stabilito dal Collegio arbitrale, si è astenuta dal versare il dovuto (cfr. doc.ti ai nn. 3 e 4).

Non possono trovare accoglimento le giustificazioni dai deferiti contenute nello scritto difensivo in quanto le stesse riguardano aspetti endogeni della Società sportiva che non possono interferire con il regolare andamento economico – amministrativo della stessa.

Le difese depositate dalla AC Isola Liri Srl e dal Sig. Di Folco nonché la documentazione posta a base del deferimento confermano, quindi, il compimento dell’illecito ascritto.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge al Sig. Bruno Di Folco la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società AC Isola Liri Srl la sanzione della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(393) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO EVANGELISTA (Presidente della Società ASD Pro Calcio), FABIO DELLA LONGA (Presidente della Società Pol. Maccarese Giada Srl), Società ASD PRO CALCIO e POL. MACCARESE GIADA Srl - (nota n. 7568/792pf13-14/SS/mg del 18.6.2014).

Il deferimento

Con atto del 18/6/2014, la Procura federale ha deferito:

1) Gianpaolo Evangelista, Presidente della ASD Pro Calcio per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito lo svolgimento dell’attività di Responsabile Tecnico Istruttori, in assenza di tesseramento, al Sig. Fabrizio Perrotti dal mese di luglio 2013 e fino al mese di settembre 2013, presentandolo in tale veste alla stampa;

2) Fabio Della Longa, Presidente della Pol. Maccarese Giada Srl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, al Sig. Fabrizio Perrotti di svolgere attività di

allenatore della prima squadra in assenza di tesseramento, dal mese di settembre 2013 e fino all'11 marzo 2014, inserendolo in tale veste nelle distinte di gara; nonché le Società:

3) ASD Pro Calcio, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS;

4) Pol. Maccarese Giada Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e al proprio tecnico tesserato, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Il Signor Fabio Della Longa, Presidente della Pol. Maccarese Giada Srl, e la Società Maccarese Giada Srl, hanno fatto pervenire, in data 22/7/2014, una memoria difensiva nelle quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato:

- di aver ottemperato agli adempimenti necessari per il tesseramento del Sig. Perrotti;
- che la procedura federale per il tesseramento di un allenatore (serie D), attesa la sua tempistica, impone al sodalizio sportivo, una volta effettuati gli adempimenti, di mandare in panchina gli allenatori con la fotocopia dei documenti inviati per il tesseramento;
- che non sarebbe stato possibile attendere l'arrivo del tesserino dell'allenatore Perrotti, ricevuto ben 6 mesi dopo dalla richiesta di tesseramento poiché non sarebbe stato possibile lasciare la squadra senza allenatore stante l'esonero del precedente allenatore Paris, avvenuto in data 24/9/2013.

Concludono chiedendo "di essere ascoltati in merito ai fatti sopra esposti" nonché la archiviazione, e consequenziale assenza di condanna, della Polisportiva Maccarese Giada Srl e dell'Avv. Fabio Della Longa.

La ASD Pro Calcio ed il Sig. Gianpaolo Evangelista non hanno fatto pervenire alcuna memoria in loro difesa.

Alla riunione del 11/9/2014 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Gianpaolo Evangelista, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), all'Avv. Fabio Della Longa, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), alla ASD Pro Calcio la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), alla Pol. MACCARESE Giada Srl, la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che la ASD Pro Calcio, nel periodo di luglio – settembre 2013 ha avuto rapporti con il Sig. Fabrizio Perrotti il quale ha rivestito il ruolo di "responsabile tecnico" così come dichiarato alla stampa.

Il rapporto di lavoro è stato altresì confermato dallo stesso Evangelista il quale, nella audizione personale resa, ha ammesso che il Sig. Perrotti avrebbe avuto un incarico di "consulenza per la formazione degli allenatori della ASD Pro Calcio".

Risulta pertanto che il Sig. Perrotti abbia prestato la propria attività per la ASD Pro Calcio senza che il sodalizio sportivo abbia provveduto al suo tesseramento.

In merito alla Pol. Maccarese Giada Srl va precisato che gli atti a corredo del deferimento e la ricostruzione dei fatti, documentata dai deferiti Della Longa e Pol. Maccarese Giada Srl, confermano che il sodalizio sportivo ha instaurato il rapporto professionale con il Sig. Fabrizio Perrotti attivandosi, senza indugio, per ottenere il tesseramento.

Ed infatti, è documentalmente provato che la Pol. Maccarese Giada Srl abbia esonerato in data 24/9/2013 il precedente allenatore Sig. Fabrizio Paris; presentato in data 26/9/2013 al

competente ufficio della Federazione la domanda di emissione di tessera di tecnico per il Sig. Fabrizio Perrotti; provveduto, in data 27/9/2013, al pagamento del bollettino postale e pertanto compiuto quanto necessario al tesseramento dell'allenatore.

Il corretto operato della Pol. Maccarese Giada Srl è inoltre confermato dallo stesso Ufficio Tesseramenti della Federazioni che - in data 11/3/2014, ma con efficacia ex tunc – ha ratificato il Sig. Fabrizio Perrotti allenatore della Maccarese.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Gianpaolo Evangelista la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), alla ASD Pro Calcio la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), proscioglie l'Avv. Fabio Della Longa e la Pol. Maccarese Giada Srl dagli addebiti contestati.

(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare,
vista l'istanza presentata dal difensore della Società Calcio Catania Spa, di breve rinvio della discussione al fine di consentire al calciatore di costituirsi delegando all'uopo persona di fiducia;
vista la non opposizione del rappresentante della Procura federale;
dispone il rinvio del procedimento al 2.10.2014 ore 15.

(388) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PICCININNO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), VINCENZO PUGLIA (all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), REMIGIO RIZZO (non tesserato), Società ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA - (nota n. 7576/874 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).

Il deferimento

La Procura federale con atto del 18 giugno 2014 , deferiva i Signori Piccininno Antonio, all'epoca dei fatti presidente della ASD Gelbison Vallo della Lucania, Puglia Vincenzo, medico sociale, entrambi per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 39 comma 2 delle NOIF, il primo per aver omesso di vigilar sulla procedura richiesta per il tesseramento del calciatore, minore, Cataldo Gionny e fatto uso di un modulo di tesseramento recante le firme apocrife dei genitori di detto calciatore, avendo apposto la propria firma sul modulo nel quale risultavano già apposte le firme dei genitori; il secondo, per aver consentito il tesseramento del minore Cataldo Gionny nella consapevolezza della apocrifa delle firme apposte sul modulo di tesseramento; il Sig. Rizzo Remigio, per violazione dell'art. 1 comma 1 e 5 CGS per aver svolto presso la ASD Gelbison Vallo della Lucania attività rilevante senza essere tesserato e, violazione dell'art. 10 comma 1 CGS per essersi interessato del tesseramento del calciatore Cataldo senza avere i requisiti

richiesti; deferiva, inoltre, la Società ASD Gelbison Vallo della Lucania ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte ai propri tesserati;

Il fatto

I genitori del calciatore Cataldo Gionny, all'epoca dei fatti minore, con lettera spedita in data 13/12/2013 denunciavano alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C che le firme attestanti la loro adesione apposte sul modulo di tesseramento inoltrato nel settembre del 2012 dalla ASD Gelbison Vallo della Lucania all' Ufficio Tesseramenti, erano apocrife, di tal che chiedevano l'annullamento del tesseramento.

La Commissione in data 06/02/2014 respingeva il reclamo con motivazione pubblicata sul C.U. n. 15/D14 C.D. disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli eventuali deferimenti.

L'Organo inquirente, accertato che le firme dei genitori del calciatore Cataldo Gionny, minore all'epoca dei fatti, apposte sul modulo di tesseramento erano palesemente apocrife, iniziava l'indagine svolta ad acclarare eventuali responsabilità e allo scopo convocava il calciatore Cataldo Gionny, il quale riferiva che nel settembre del 2012 al termine degli allenamento, lui e altri giovani calciatori, furono chiamati da Remigio Rizzo in un locale prossimo ali spogliatoi ove erano Agostino Di Spirito e Vincenzo Puglia e invitati a sottoscrivere un modulo di tesseramento già compilato per la ASD Gelbison Vallo della Lucania; cosa che lui fece. Il giovane riferiva inoltre che dopo la firma il Puglia gli chiedeva il nome dei genitori che annotava su un foglietto.

Il Cataldo proseguiva nelle sue dichiarazioni lamentando comportamenti scorretti da parte della Società e dei suoi dirigenti.

Il Procuratore convocava il Sig. Piccinino Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Gelbison Vallo della Lucania, il quale riferiva di aver sottoscritto il modulo di tesseramento del calciatore, completo in ogni sul parte e recante le firme sia del tesserando che dei di lui genitori. Riferiva, inoltre, di aver corrisposto € 1200,00 alle Società di provenienza del giovane per il dovuto premio di preparazione, lamentando che il giovane non aveva presentato la liberatoria malgrado avesse assicurato di averla richiesta alle Società di provenienza.

Il Dr. Puglia Vincenzo, medico sociale della ASD Gelbison Vallo della Lucania, affermava che il Cataldo era stato più volte sollecitato a far venire in Società i genitori e che infine il modulo già compilato era stato consegnato al giovane che lo aveva restituito con la firma dei genitori.

Contestategli dal Procuratore le dichiarazioni rilasciate dal Cataldo il Puglia negava di aver mai invitato il Cataldo a sottoscrivere il modulo e tantomeno di aver richiesto il nome dei suoi genitori.

Ascoltato il Di Spirito riferiva di essersi limitato a spedire i moduli di tesseramento trovati sulla sua scrivania e di non ricordare la circostanza riferita dal Cataldo e relativa a tempo e al luogo ove quest'ultimo, a suo dire, avrebbe firmato il modulo.

Riferiva, tuttavia, che per prassi e nei confronti dei giovani calciatori, conosciuti e noti alla Società il modulo di tesseramento veniva loro consegnato con l'invito a riportarlo con la firma dei genitori.

Il Rizzo, sentito dall'Organo Inquirente, ammetteva di non rivestire alcun ruolo nella ASD Gelbison Vallo della Lucania ma che si limitava a segnalare i calciatori che riteneva

interessanti, senza per altro svolgere alcuna attività concreta e relativa al tesseramento di costoro.

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Antonio Piccininno, la sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto);
- per Vincenzo Puglia, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per Remigio Rizzo, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società ASD Gelbison Vallo Della Lucania, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Dalla esperita istruttoria e avuto riguardo dalle dichiarazioni rese dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, palese appare la responsabilità di ciascuno di essi, sia pure avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

Il Sig. Piccininno Antonio all'epoca dei fatti della ASD Gelbison Vallo della Lucania è chiamato a rispondere per omessa vigilanza e, in effetti, lui stesso ha ammesso di aver sottoscritto il modulo di tesseramento già interamente compilato omettendo in tal modo di verificare che il genitore esercente la patria potestà avesse sottoscritto personalmente il modulo di tesseramento;

egualmente il Puglia deve essere ritenuto responsabile non già in quanto consapevole della apocriefa delle firma, non essendo ciò stato provato, ma anch'egli di omessa vigilanza, per aver consentito che il modulo di tesseramento fosse ricevuto dalla ASD Gelbison Vallo della Lucania con le firma già apposte e senza alcuna verifica sulla loro autenticità, circostanza questa riferita dal Di Spirito che ha confermato come fosse prassi consentire ai giovani minori "conosciuti" di consegnare il modulo già compilato e sottoscritto dai propri genitori.

Risponde, ovviamente, la ASD Gelbison Vallo della Lucania per il fatto dei propri dirigenti e quindi per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

In ordine alla posizione del Rizzo Remigio, questo Tribunale ritiene che il medesimo debba essere prosciolta non essendo stata acquisita alcuna prova certa che lo stesso abbia svolto attività concreta in favore della ASD Gelbison Vallo della Lucania ed in particolare in ordine al tesseramento del Cataldo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ritenuta la responsabilità così come precisata nella parte motiva, infligge ai Signori Piccininno Antonio e Puglia Vincenzo la inibizione per mesi 3 (tre), alla Società ASD Gelbison Vallo della Lucania l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Respinge il deferimento relativamente alla posizione di Rizzo Remigio.

(460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTINA DE ANGELIS (Presidente del CdA e Consigliere delegato dal 2.9.2011 al 14.10.2011 della Società US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 7870/715 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30 giugno 2014 nei confronti di Cristina De Angelis, presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato dal 2 settembre 2011 al 14 ottobre 2011 con ampi poteri di gestione dell'Unione Sportiva Triestina Calcio Spa., nonché socio di riferimento della stessa Società nella stagione sportiva 2011/12, tramite la Società M.F.I. Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver operato in danno della Società da lei amministrata avendo utilizzato per scopi estranei all'attività del sodalizio fondi distratti dal patrimonio sociale.

Rilevato che il soggetto deferito non si è costituito in giudizio e non ha presentato dunque alcuna memoria difensiva;

ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per anni 2 (due) e l'irrogazione dell'ammenda di € 5.000,00 accertato che in effetti la De Angelis ha rivestito le cariche sopra indicate ed ha detenuto la maggioranza del capitale sociale della US Triestina (al 96,4%) attraverso la Società MFI Srl (di cui possedeva il 50%, l'altro 50% appartenendo al Sig. Sergio Aletti);

preso atto dei poteri assegnati alla De Angelis dal Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2011.

Rilevato, come accertato in sede penale, che dal 2 settembre 2011 al 14 ottobre 2011 la De Angelis avrebbe utilizzato per fini personali fondi societari per complessivi euro 6.779,92, che in data 12 ottobre 2011 effettuava due prelevamenti illeciti dal conto societario per euro 565,00 ed euro 230,00, che avrebbe utilizzato due carte di credito ricaricabili.

Considerato che, preso atto in sede penale dei chiarimenti forniti dalla De Angelis, la Procura della Repubblica di Trieste in data 11 marzo 2013 concludeva le indagini preliminari contestando alla De Angelis di aver utilizzato la somma di euro 6.779,00 per motivi estranei agli scopi societari.

Rilevato che il giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Trieste è fissato per l'udienza del 30 ottobre 2014.

Valutato che i fatti contestati in sede di deferimento sulla base degli atti del giudizio penale risultano confermati in atti e la Sig.ra De Angelis, ritualmente convocata, non ha ritenuto di doversi difendere dinanzi a quest'Organo di giustizia.

Considerata però la non rilevante entità delle somme che si assumono distratte dal patrimonio sociale per scopi estranei all'attività del sodalizio, somme sicuramente non idonee ad incidere sulla esistenza del sodalizio stesso.

Rilevato che le giustificazioni addotte dalla De Angelis, così come rilevabili dagli atti, appaiono non provate essendo basate su mere affermazioni.

Ritenuto che, pur accogliendo il deferimento, questo Tribunale ritiene di dover meglio rideterminare la sanzione richiesta.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, infligge nei confronti della Sig.ra Cristina De Angelis le sanzioni della inibizione per mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il Presidente del TFN

Sez. disciplinare
Avv. Sergio Artico

”

Publicato in Roma il 11 settembre 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio